

## **Modalità operative di presentazione e gestione delle segnalazioni di illecito (whistleblowing), in GSE.**

Con il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, attuativo della Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019 è stata ordinata in un unico testo normativo la disciplina del whistleblowing, creando così un complesso di norme organico ed uniforme, valevole sia per il settore pubblico che per il settore privato. Alla luce di quanto stabilito dalla menzionata normativa e degli indirizzi forniti dall'ANAC, quindi anche in GSE, società a controllo pubblico, devono essere assicurate misure di tutela per chi segnala illeciti, in coerenza con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di AU e il Modello di Organizzazione e di Gestione ex D.Lgs. n.231/01.

La disciplina del whistleblowing è volta a incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale e di tutela dell'integrità della Società, il segnalante.

### **Potenziali segnalanti**

I soggetti potenziali segnalanti sono precipuamente individuati dal D.lgs 24/2023:

- Lavoratori subordinati ed i soggetti del settore privato legati ad un contratto di prestazioni occasionali;
- Lavoratori autonomi nonché titolari di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività presso soggetti del settore pubblico o privato;
- Lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività presso soggetti pubblici o privati;
- Liberi professionisti e consulenti;
- Volontari e tirocinanti (retribuiti e non);
- Azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza anche quando tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;
- Facilitatori, ossia la persona fisica che assiste in segnalate nel processo di segnalazione operando all'interno del medesimo contesto lavorativo;

A tutti i soggetti sopra elencati la tutela si applica non solo se la segnalazione avvenga in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto giuridico in GSE.

### **Oggetto della Segnalazione**

Sono oggetto di segnalazione, le informazioni sulle violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità del GSE. Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il *whistleblower*, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti, anche se riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché di informazioni

acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (es. voci di corridoio).

Le violazioni possono riguardare sia disposizioni normative nazionali che dell'Unione europea:

<b>Violazioni delle disposizioni normative nazionali</b>
Illeciti civili
Illeciti amministrativi
Illeciti penali
Illeciti contabili
Reati presupposto per l'applicazione del d.lgs. n. 231/2001
Violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel d.lgs. n. 231/2001

<b>Violazioni della normativa europea</b>
Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE riguardanti: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi
Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE
Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società
Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea

È opportuno precisare che le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

### Segnalazioni escluse

Il legislatore specifica ciò che non può essere oggetto di segnalazione:

Cosa NON può essere oggetto di segnalazione	Esempi
Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.	Le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore
Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto.	Le segnalazioni di violazione disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione
Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea	
Informazioni classificate come segrete	
Segreto professionale forense	
Segreto professionale medico	
Segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali	
Norme di procedura penale	Segretezza delle indagini
Autonomia e indipendenza della magistratura	
Difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica	
Esercizio dei diritti dei lavoratori	Consultazioni con sindacati

## **Canali per effettuare una segnalazione**

Il canale prioritario da utilizzare per effettuare una segnalazione whistleblowing, è sicuramente l'uso della piattaforma informatica che il GSE mette a disposizione.

In alternativa, la segnalazione può essere presentata dal whistleblower con le seguenti modalità:

1. mediante invio di una pec ai seguenti indirizzi:

anticorruzionePEC@pec.gse.it oppure trasparenzaPEC@pec.gse.it;

2. Tramite posta ordinaria, al seguente indirizzo:

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  
Gestore Servizi Energetici GSE S.p.A.  
Viale Maresciallo Pilsudski, 92  
00197 – Roma

In tali casi, deve essere chiaramente indicato nell'oggetto della segnalazione e/o sulla busta chiusa, che si tratta di una "Segnalazione Riservata" per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione.

Nel caso la comunicazione per pec o posta ordinaria giunga ad una struttura non competente, questa va immediatamente trasmessa al RPCT.

## **Gestione della Segnalazione**

La segnalazione e documentazione correlata è accessibile solo da RPCT e dal referente interno o altro personale espressamente delegato da RPCT, a suo supporto nell'analisi della segnalazione e nella eventuale istruttoria, che assicurano indipendenza e imparzialità. Non possono in ogni caso far parte del personale delegato le risorse coinvolte nella gestione dei procedimenti disciplinari.

Al referente interno ed eventuale ulteriore personale delegato è reso disponibile il solo contenuto della segnalazione per la gestione dell'istruttoria.

RPCT separa i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, prevedendo l'adozione di codici sostitutivi in modo che la segnalazione possa essere processata in forma anonima.

Le segnalazioni che presentano profili di rilevanza i sensi del D. Lgs n. 231/01 (diretta o anche soltanto indiretta) sono comunicate da RPCT all'OdV, ai fini della verifica coordinata, con modalità tra gli stessi concordate e in formato anonimo, nel rispetto della riservatezza del segnalante e dei contenuti della segnalazione.

Resta fermo che RPCT e ODV possono comunque incontrarsi periodicamente in un'ottica di reciprocità, sinergia e di costante miglioramento degli strumenti di controllo”

### **Verifica e Comunicazione Esito della Segnalazione**

Le segnalazioni sono ricevute e verificate da RPCT che fornisce riscontro al segnalante entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione. Il RPCT consente al segnalante di verificare lo stato di avanzamento dell'istruttoria tramite la modalità da esso comunicata.

Qualora la segnalazione abbia ad oggetto illeciti che rilevano sotto il profilo penale o erariale, RPCT provvede alla loro immediata trasmissione alla competente Autorità giudiziaria o contabile. Il whistleblower è preventivamente avvisato con un apposito comunicato della eventualità che la sua segnalazione potrà essere inviata all'Autorità giudiziaria ordinaria e contabile.

Nel caso in cui, completata l'attività di verifica, la segnalazione risulti fondata, RPCT, in coordinamento con OdV ove vi siano profili di sua competenza, provvede, in relazione alla natura della segnalazione a comunicare l'esito dell'accertamento:

- al responsabile della struttura di appartenenza dell'autore della violazione accertata, ove necessario;
- a Risorse Umane, nel caso in cui debbano essere adottati provvedimenti disciplinari, se sussistono i presupposti per l'azione disciplinare;
- all'AD per le ulteriori eventuali azioni che si rendano necessarie a tutela della società.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione per un massimo di 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito della procedura di segnalazione e, comunque, per tutta la durata dell'eventuale procedimento disciplinare, penale o dinanzi alla Corte dei Conti, nel rispetto del principio di cui all'art. 5, para. 1, lett. e), del regolamento (UE) 2016/679.

### **Tutela del Segnalante**

Il RPCT, in coordinamento con OdV nei casi di sua competenza, garantisce i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate con dolo o colpa. La tutela è riconosciuta oltre ai segnalanti in sé, anche a quei soggetti che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante.

Tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. La riservatezza copre sia il nominativo del segnalante che tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori

forme di responsabilità previste dall'ordinamento. L'identità del segnalante viene quindi protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione e non può essere rilevata. È tutelata altresì l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione.

I motivi personali e specifici che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Nella ipotesi di divulgazioni pubbliche la persona segnalante beneficia della tutela di cui alla presente procedura se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti dalla presente procedura;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo ove vi sia il consenso espresso del segnalante alla rivelazione della sua identità. In entrambi i casi è dato sempre avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della necessità di rivelazione dei dati riservati.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla fase di chiusura della fase istruttoria.

Nei confronti del segnalante, non è consentita né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria (diretta o indiretta) avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia o segnalazione. In particolare, il segnalante, a causa della segnalazione, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato o sottoposto ad altra misura organizzativa ad effetti negativi (diretti o indiretti) sulle condizioni di lavoro. La segnalazione è inoltre sottratta al diritto di accesso: il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte dei richiedenti. Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dalla presente procedura e dal decreto legislativo n. 24 del 2013 non sono valide, salvo che siano effettuate nelle sedi protette di cui all' art. 2113, co.4, del codice civile (giudiziarie, amministrative sindacali)).

### **Gestione della Misura Discriminatoria/Ritorsiva**

La gestione della segnalazione per ritorsioni subite e la relativa tutela spetta esclusivamente all'ANAC.